



Titolo I – ISTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 dicembre 1985 n. 81, è istituito il **SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO** (anche detto: **Biblioteche Bergamo Nord-Ovest**), al fine di attuare la cooperazione tra biblioteche e archivi storici in un unico insieme territoriale, e di garantire a tutti i cittadini del sistema un servizio omogeneo e organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto.
2. L'ambito territoriale del sistema bibliotecario è quello individuato nella deliberazione della Giunta Provinciale di Bergamo n. 560 del 15 novembre 2001, con possibilità per i comuni di altri territori di aderirvi previa autorizzazione della Conferenza dei Sindaci.
3. Il sistema bibliotecario è costituito formalmente e funzionalmente tra gli enti che provvedono all'approvazione della presente convenzione a mezzo dei propri organi, autorizzati ad agire in nome e per conto dei rispettivi comuni in base alla legislazione vigente.
4. La funzionalità del sistema è garantita attraverso la progressiva adesione degli enti che di volta in volta entrano a far parte del sistema e, quindi, attraverso la progressiva e automatica riconfigurazione degli organi del sistema previsti ai successivi articoli.
5. In ottemperanza ai propri obblighi statutari o a deleghe formalmente espresse, le comunità montane possono sottoscrivere la presente convenzione in nome e per conto di tutti o di parte dei comuni che la formano. In tal caso, ogni comunità montana assume i diritti e i doveri stabiliti dalla presente convenzione in nome e per conto dei comuni che rappresenta.
6. Il sistema bibliotecario intende porsi all'interno del bacino territoriale come "sistema aperto", promuovendo forme di collaborazione convenzionata con enti e istituzioni, anche di titolarità diversa, presenti nel territorio (biblioteche scolastiche, biblioteche speciali e specialistiche, archivi storici pubblici e privati, centri di documentazione, studio e formazione, ...) che ne condividano gli obiettivi. Le forme di collaborazione e di compartecipazione anche finanziaria per i singoli progetti saranno vagliate dalla Conferenza dei Sindaci in base alle relazioni predisposte dall'Ufficio di coordinamento, sentita la Commissione Tecnica.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Il sistema bibliotecario è lo strumento mediante cui gli enti aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuno, coordinano l'accesso alle informazioni, l'acquisizione, la conservazione, la pubblica fruizione dei beni librari e dei documenti posseduti dalle biblioteche e dagli archivi storici, realizzano un sistema informativo integrato, con il risultato di mettere a disposizione dei cittadini degli enti aderenti un più vasto e valido servizio di pubblica lettura, di documentazione e di informazione.

ART. 3 – BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA, COMUNE DI RIFERIMENTO, SEDE OPERATIVA

2. La **biblioteca comunale di Ponte San Pietro** assume le funzioni di **biblioteca centro sistema**, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 81/1985.
3. Il Comune di Ponte San Pietro, oltre ad esprimere la biblioteca centro sistema, assume anche il ruolo di *comune di riferimento* (o ente capofila). Tutte le attività, le procedure, gli atti di gestione necessari al funzionamento del sistema sono adottati dal comune di riferimento, secondo la sua disciplina interna. In particolare, l'ente capofila:

- a) coordina l'attività del sistema bibliotecario;
 - b) adotta gli atti amministrativi necessari al funzionamento del sistema;
 - c) assegna il personale necessario per la direzione, i servizi centralizzati e la segreteria;
 - d) istituisce appositi capitoli di bilancio per la gestione contabile del sistema.
4. La *sede operativa del sistema* è individuata dall'ente capofila, il quale reperirà idonei locali dove collocare gli uffici e il personale del sistema.

ART. 4 – DURATA

1. La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa da parte di comuni e/o comunità montane che rappresentino complessivamente almeno 100.000 abitanti. La convenzione ha termine il 31 dicembre 2026. Il numero degli abitanti è determinato con riferimento alla popolazione rilevata al 31 dicembre del 2010.
2. Essa potrà essere sciolta per volontà espressa da almeno i due terzi degli enti che l'hanno sottoscritta.

ART. 5 – COMPITI E FUNZIONI

1. Il sistema bibliotecario si propone di svolgere i seguenti compiti:
 - a) coordinamento dei programmi delle biblioteche e degli archivi storici associati;
 - b) coordinamento delle politiche di acquisto e di revisione del patrimonio documentario e delle forniture di beni e servizi in ambito bibliotecario, fatta salva l'autonomia di ciascun ente aderente;
 - c) costituzione di un sistema informativo integrato tra le biblioteche e gli archivi storici convenzionati;
 - d) promozione e coordinamento delle attività correlate con la lettura, il libro, la biblioteca;
 - e) collaborazione con la Provincia di Bergamo per l'attuazione delle funzioni di sua competenza (catalogazione del patrimonio documentario, prestito interbibliotecario, formazione del personale, scelte di architettura informatica);
 - f) supporto e crescita professionale del personale dei servizi bibliotecari attraverso opportune modalità di aggiornamento;
 - g) rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza;
 - h) collaborazione con altri sistemi bibliotecari e con strutture e servizi socioculturali;
2. Il sistema bibliotecario rimane aperto a fornire agli enti aderenti beni e servizi affini o complementari a quelli in ambito bibliotecario e archivistico, quali, a titolo di esempio, l'organizzazione di attività culturali, la realizzazione e il mantenimento dei contenuti di siti web, la produzione di materiali di comunicazione, la formazione del personale.

Titolo II – ORGANI DEL SISTEMA

ART. 6 – CONFERENZA DEI SINDACI

1. Gli organi di gestione amministrativa del sistema sono gli organi istituzionali del comune di riferimento che si avvalgono dell'organizzazione amministrativa del comune stesso.
2. La consultazione e la partecipazione degli enti convenzionati all'amministrazione del sistema si realizza mediante la "**Conferenza dei Sindaci**" che è composta dai Sindaci dei comuni o dai Presidenti delle comunità montane aderenti o dai loro delegati.
3. Compiti della Conferenza dei Sindaci sono:
 - a) determinare le modalità di coordinamento delle attività del sistema, in funzione delle finalità di cui all'articolo 2 della presente convenzione;
 - b) determinare e quantificare gli obiettivi istituzionali che il sistema bibliotecario deve perseguire;
 - c) definire obiettivi di sviluppo e/o introduzione di servizi e le loro priorità di attuazione;
 - d) valutare, approvare e finanziare i programmi pluriennali ed i piani attuativi proposti dalla Commissione Tecnica in funzione della loro coerenza agli obiettivi di cui ai punti precedenti;

e) determinare i criteri di ripartizione delle quote di cofinanziamento a carico degli enti convenzionati;

f) proporre eventuali modifiche alla presente convenzione;

g) definire i parametri di valutazione del servizio di coordinamento e dare parere sul grado di soddisfazione dello stesso.

4. La Conferenza verifica le risultanze finali della gestione finanziaria e le attività svolte nell'anno precedente.

5. La Conferenza, constatata l'eventuale risultanza di scostamenti dei risultati dagli obiettivi stabiliti, emana direttive al comune di riferimento atte a correggere tale situazione.

6. La Conferenza si riunisce di regola almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente. Può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

7. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, a mezzo di lettera e/o fax e/o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

8. Per la validità della Conferenza, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e la rappresentanza di almeno il 50% più uno della popolazione degli enti convenzionati. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di non meno di un quarto dei componenti e la rappresentanza di almeno il 25% della popolazione del sistema. La seconda convocazione è normalmente effettuata nello stesso giorno, a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima convocazione.

9. La Conferenza dei Sindaci delibera con sistema ponderato che tiene conto sia della maggioranza dei comuni votanti che della popolazione residente in ciascuno di essi. Le deliberazioni sono approvate qualora il risultato della seguente formula sia superiore a 100:

$$\text{risultato votazione} = \frac{\text{numero comuni favorevoli}}{\text{totale comuni votanti}} \times 100 + \frac{\text{somma abitanti comuni favorevoli}}{\text{totale abitanti comuni votanti}} \times 100$$

In caso di esito uguale a 100, prevale il voto del Presidente. La popolazione considerata è quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente. Per l'esame di particolari problemi possono essere inoltre invitati alle riunioni della Conferenza rappresentanti di istituzioni, enti o associazioni, tecnici e operatori del settore, ...

10. Per adottare le proposte di modifica alla presente convenzione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Le proposte di modifica adottate sono trasmesse ai comuni aderenti per l'approvazione. Dette modifiche sono applicabili dalla data di sottoscrizione della nuova convenzione.

11. Il voto del Presidente della comunità montana o suo delegato vale per i comuni per i quali sottoscrive la presente convenzione.

12. A seguito delle consultazioni elettorali amministrative, i singoli comuni o le comunità montane aderenti al sistema, comunicano all'ente capofila, con nota sottoscritta dai Sindaci o dai Presidenti entranti, i nominativi dei nuovi membri.

13. Alle riunioni, che hanno luogo di norma presso la biblioteca centro sistema, partecipano di diritto con compiti consultivi:

a) il *coordinatore del sistema*;

b) il *Garante degli utenti*;

c) i legali rappresentanti – o loro delegati – delle *associazioni*, dei *centri culturali* e degli *istituti scolastici* convenzionati con il sistema.

14. Per quanto non previsto nella presente convenzione, per il funzionamento della Conferenza si fa riferimento al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in quanto compatibile, al regolamento degli organi istituzionali del comune di riferimento.

ART. 7 – COMPITI DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco o Assessore delegato del comune di riferimento.

2. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci (o Presidente del Sistema):

- a) convoca la Conferenza dei Sindaci;
- b) nomina un vice presidente all'interno della Conferenza in caso di assenza o impedimento;
- c) sovrintende all'attuazione dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale di attività del sistema;
- d) tiene i rapporti con le amministrazioni comunali, le comunità montane, la Provincia, la Regione e gli altri soggetti convenzionati con il sistema, e con il Garante degli utenti;
- e) attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 8 – COORDINAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

1. Presso il comune capo convenzione, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è istituito l'**Ufficio di coordinamento del sistema bibliotecario**, con il compito di dare attuazione agli atti di indirizzo e di programmazione del sistema e di gestirne i servizi centralizzati.

2. Il comune di riferimento determina la dotazione organica del personale dell'Ufficio, secondo le linee e nei limiti di spesa autorizzati dalla Conferenza dei Sindaci con i programmi delle attività pluriennali. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente capofila. Alla direzione dell'Ufficio è preposto il *coordinatore del sistema*, selezionato tra soggetti con documentate capacità ed esperienza nel settore dell'organizzazione della pubblica lettura. Alla copertura del posto di coordinatore provvederà l'amministrazione del comune di riferimento, secondo la normativa vigente in materia.

3. Il coordinatore:

- a) assiste alle sedute della Conferenza dei Sindaci e ne redige i verbali;
- b) convoca e presiede la Commissione Tecnica dei bibliotecari e ne assicura la redazione dei verbali;
- c) supervisiona l'attività dei Gruppi di Lavoro e ne cura il raccordo con la Commissione Tecnica;
- d) provvede al collegamento fra la Conferenza dei Sindaci, la Commissione Tecnica del sistema e il Garante degli utenti;
- e) cura la realizzazione dei programmi e l'organizzazione dei servizi centralizzati del sistema;
- f) concorre con ogni atto e funzione al raggiungimento delle finalità ed all'espletamento dei compiti del sistema con funzione di proposta e di impulso nei confronti degli organi del sistema;
- g) cura, in collaborazione con il personale degli enti associati, le verifiche periodiche sui servizi ed i risultati degli interventi effettuati, riferendone alla Conferenza dei Sindaci in una relazione annuale sullo stato del sistema e delle biblioteche associate;
- h) promuove richieste di contributi e di sponsorizzazioni presso enti pubblici e privati per particolari progetti del sistema;
- i) fornisce consulenza biblioteconomica;
- j) ricerca e attua, in collaborazione con il personale degli enti associati e/o con la Commissione Tecnica, le opportune correzioni / soluzioni a eventuali problemi operativi del sistema bibliotecario.

4. Il coordinatore risponde della gestione organizzativa, finanziaria, tecnica e amministrativa delle attività affidate e dei relativi risultati. La Conferenza dei Sindaci – in sede di verifica dei rendiconti di cui al precedente articolo 6, comma 4 – approva l'operato del coordinatore. Nel caso in cui il giudizio espresso risulti sfavorevole per due anni consecutivi, il comune di riferimento è tenuto a individuare altra persona alla direzione del sistema a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 9 – COMMISSIONE TECNICA DEI BIBLIOTECARI

1. La Commissione Tecnica è composta dai bibliotecari degli enti aderenti e dal personale dell'Ufficio di coordinamento del sistema bibliotecario.

2. La Commissione Tecnica è convocata e presieduta dal coordinatore del sistema ed opera a maggioranza dei voti dei presenti. La Commissione può essere convocata anche da un terzo dei responsabili delle biblioteche degli enti aderenti al sistema.

3. Al termine di ogni riunione viene redatta una relazione riassuntiva dei lavori.

4. I compiti della Commissione Tecnica sono:

- a) esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento del sistema;
- b) proporre le forme di coordinamento delle procedure dei servizi di pubblica lettura e documentazione degli enti aderenti;
- c) elaborare, autonomamente o su richiesta della Conferenza dei Sindaci, proposte / progetti di revisione e di sviluppo dei servizi;
- d) proporre alla Conferenza dei Sindaci gli schemi dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività a supporto degli obiettivi definiti dalla Conferenza dei Sindaci;
- e) svolgere tutti gli altri incarichi che, nell'ambito delle proprie competenze, le vengono affidati da parte del Presidente o della Conferenza dei Sindaci;
- f) coordinare i programmi di rinnovamento qualitativo e di incremento del patrimonio librario e documentario delle biblioteche aderenti al sistema.

ART. 10 – GRUPPI DI LAVORO

1. Per l'attuazione del contenuto della presente convenzione, la Commissione Tecnica può istituire appositi gruppi di lavoro. Il Gruppo di Lavoro è un organismo di tecnici, composto di norma da alcuni bibliotecari ed eventualmente da altri soggetti che si renda opportuno coinvolgere (rappresentanti di biblioteche ed archivi storici privati, di scuole, di istituti culturali, di associazioni, di librai, ...).
2. I gruppi di lavoro vengono costituiti per la realizzazione di progetti contenuti nei programmi pluriennali delle attività del sistema e relativi piani annuali attuativi.
3. Compete ad ogni Gruppo di Lavoro la conduzione e verifica costante del progetto.
4. L'attività di ogni Gruppo di Lavoro deve:
 - a) prevedere momenti di confronto con le biblioteche e gli archivi storici del territorio;
 - b) prestare attenzione ai desideri degli utenti (effettivi e potenziali), sviluppando metodologie specifiche per questo tipo di rilevazione;
 - c) mettere in atto opportuni strumenti di monitoraggio e di verifica del proprio lavoro, concordati con l'Ufficio di coordinamento.
5. Il coordinamento del Gruppo di Lavoro è assicurato da un tecnico, il quale si rende responsabile della realizzazione del progetto. Detta persona relaziona sull'attività del Gruppo di Lavoro alla Commissione Tecnica e si atterrà alle indicazioni generali, programmatiche e gestionali, impartite dal coordinatore del sistema.
6. Ai bibliotecari e ai loro enti di appartenenza nulla sarà dovuto in relazione alle spese eventualmente sostenute per la normale attività di cooperazione del sistema bibliotecario.

Titolo III – PROGRAMMI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

ART. 11 – PROGRAMMI PLURIENNALI E PIANO ATTUATIVO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

1. I piani delle attività pluriennali ed annuali del sistema individuano:
 - a) gli interventi da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del sistema bibliotecario, anche attraverso interventi su singole realtà bibliotecarie e/o archivi storici che svolgono azioni significative;
 - b) i servizi da sviluppare e da privilegiare per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5;
 - c) le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni;
 - d) le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
 - e) le previsioni dei contributi annuali a carico degli enti aderenti destinati agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
 - f) le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi regionale e provinciale.
2. Il comune di riferimento, tramite i suoi organi, inserisce i Piani di cui al presente articolo nei propri documenti di programmazione e iscrive a bilancio le spese e le entrate previste per l'anno di competenza.

ART. 12 – FINANZIAMENTO

1. Al finanziamento del sistema si provvede con fondi costituiti da:
 - a) le quote degli enti (comuni e/o comunità montane) convenzionati;
 - b) le assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione e dalla Provincia;
 - c) i proventi derivanti dalla gestione di servizi, attrezzature, iniziative gestite dal sistema;
 - d) le risorse di soggetti pubblici o privati;
 - e) altre entrate ordinarie e straordinarie.
2. Le quote annuali a carico degli enti aderenti sono programmate per periodi triennali e approvate dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Ciascun ente eroga, in unica soluzione entro il mese di aprile, la quota annuale di propria competenza riferita alle spese relative alle attività programmate e alle spese di funzionamento dell'Ufficio di coordinamento del sistema bibliotecario. I costi di funzionamento dell'Ufficio di coordinamento del sistema (personale, cancelleria, spese postali e telefoniche, ...) saranno evidenziati dal Comune capofila con apposito rendiconto congruamente documentato. Detti costi non potranno superare i fondi preventivati con i programmi pluriennali e i piani attuativi annuali.
4. Gli enti comunicano al comune capofila entro 28 febbraio il numero degli abitanti riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, per determinare le quote di partecipazione alle spese ed il quorum per le votazioni all'interno della Conferenza dei Sindaci.
5. Le comunità montane versano all'ente capofila le quote dei comuni per i quali sottoscrive la presente convenzione.

Titolo IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 13 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. Il recesso di un singolo ente non comporta lo scioglimento della presente Convenzione. L'eventuale recesso dovrà essere comunicato almeno entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. L'ente non sarà tenuto a pagare le quote per l'anno successivo.
2. Il recesso del comune capo convenzione non comporta l'automatico scioglimento del sistema qualora, entro 6 mesi, un altro comune convenzionato dichiari di voler far assumere alla propria biblioteca il ruolo di biblioteca centro sistema. In tal caso i beni del sistema verranno trasferiti al nuovo comune di riferimento e della modifica vengono informate la Provincia e la Regione.

ART. 14 – BENI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

1. I beni acquistati con i finanziamenti del sistema sono di proprietà del comune di riferimento, il quale provvederà ad una inventariazione separata.
2. In caso di scioglimento del sistema dovranno essere determinati i criteri e le modalità di rimborso, da parte del comune capo convenzione ai comuni associati, delle quote dei beni acquistati.

ART. 15 – NORMA ATTUATIVA

1. La seduta di insediamento della Conferenza dei Sindaci potrà essere convocata qualora la somma complessiva della popolazione dei comuni o delle comunità montane che abbiano sottoscritto l'adesione al sistema superi i 100.000 abitanti.
2. I comuni restanti diverranno membri di diritto dalla data di sottoscrizione della convenzione. A tale scopo, il Sindaco del comune capofila interviene alla stipula in nome e per conto dei comuni associati.
3. Al raggiungimento del quorum di cui al comma 1, qualora non fosse possibile validamente convocare la Conferenza dei Sindaci per almeno due volte consecutive, il Presidente provvederà ad avocare i compiti della Conferenza garantendo, tramite l'Ufficio di coordinamento, l'adozione dei

provvedimenti necessari e urgenti per garantire le attività previste e per le quali è disponibile la copertura finanziaria.

4. Successivamente, rinnovati inutilmente per almeno altre due volte i tentativi di convocazione della Conferenza dei Sindaci, il sistema è da ritenersi di fatto sciolto. In tal caso, tutti gli enti sottoscrittori rimangono obbligati al pagamento delle spese di costituzione dell'ufficio di coordinamento del sistema bibliotecario fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si constata la causa di automatico scioglimento.

5. I fondi eventualmente ancora disponibili e specificatamente iscritti a bilancio per le attività del sistema verranno trasferiti ai comuni facenti parte del sistema in misura proporzionale al numero di abitanti.

ART. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. La presente convenzione intercomunale sostituisce ed annulla tutte le precedenti convenzioni tra i comuni aderenti per la costituzione di sistemi bibliotecari locali.